



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE - I,III,IV MODULO
ANNO 2020**

(articolo 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

redatta secondo lo schema di cui alla Circolare n. 25 del 16 Luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

PREMESSA

Il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** sottoscritto in data **21 maggio 2018** stabilisce, all'articolo 8 comma 6, che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

A tal fine, l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 10 giorni al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata da apposita Relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte del predetto organismo, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Ente può autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Il **D.Lgs. n. 165/2001** stabilisce, all'articolo 40 comma 3-bis che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3.

Secondo il **comma 3-sexies** dello stesso articolo, inoltre, a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una **relazione tecnico-finanziaria** ed una **relazione illustrativa**, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono **certificate** dagli **organi di controllo** di cui all'articolo 40-bis comma 1.

L'articolo 40-bis comma 1 del D.Lgs. sopra richiamato stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Collegio sindacale, dagli Uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

III.1 – MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (v. Allegato n. 1)

Il Fondo risorse decentrate per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale per l'anno 2020, di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, è stato previsto nell'importo massimo pari ad € 623.681,00= con deliberazione del Consiglio camerale n. 28 del 19/12/2019, di approvazione del Preventivo economico per l'esercizio 2020, e contabilizzato al conto 321006 del bilancio preventivo anno 2020.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2018 dispone all'articolo 67 che il Fondo risorse decentrate, viene determinato annualmente dagli Enti, e distingue due tipologie di risorse, individuate dai commi 1-2 e 3-6, riconducibili nell'ordine alle risorse fisse o stabili di cui all'art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004 ed alle risorse variabili di cui all'art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004.

III.1.1 - SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

● Risorse storiche consolidate

L'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che deve essere quantificato un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017 come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 21/05/2018, le risorse che finanziano la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono poste a carico del bilancio degli enti e pertanto dispone che l'importo destinato a tale scopo nel 2017 viene sottratto dal consolidato delle risorse decentrate stabili per andare a costituire un'autonoma voce di bilancio.

Ai sensi dell'art. 67 comma 2, nel 2018 l'importo consolidato può essere incrementato tra l'altro:

- Lett. A) importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 a valere dall'anno 2019;
- Lett. B) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data;
- Lett. C) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Gli incrementi di cui alle lettere a) e b), ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5, non sono soggetti al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 in forza del quale il Fondo non può superare l'importo complessivo previsto per il 2016, poiché devono gravare direttamente sul bilancio degli enti.

Da quanto esposto deriva la seguente articolazione delle risorse storiche consolidate:

Risorse storiche consolidate:	Anno 2020
Art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018 Come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per le CCIAA di Arezzo e Siena.	€ 432.168,47
Trasferimento in apposito conto separato del bilancio camerale (art. 15 comma 5 CCNL 21/05/2018) dell'importo che nel 2017 è stato destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative/alte professionalità	-€ 138.170,08
Totale	€ 293.998,39

L'art. 67 comma 1 del ccnl 21/05/2018 richiama l'art. 31 comma 2 del CCNL del 22/01/2004 e stabilisce che le risorse sopra evidenziate, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi al 2017 (risorse storiche consolidate).

- **Incrementi previsti in sede di CCNL**

Come sopra esposto l'art. 67 comma 2 del CCNL del 21/05/2018 prevede alcune ipotesi di incremento delle risorse stabili tra le quali quelle di cui alle lett. a) e b) non sono soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Nel prospetto che segue vengono evidenziate separatamente le sole fattispecie attivabili negli anni 2018 e 2019 dalla CCIAA di Arezzo-Siena:

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL (anno 2018):	Anno 2020
Art. 67 comma 2:	
Lett. B) oneri di incremento PEO determinati dal contratto	€ 6.633,53
Lett. C) RIA ed assegni ad personam del personale cessato nel 2017	€ 6.999,34
Totale incrementi	€ 13.632,87
Totale	€ 307.631,26

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL (anno 2019):	Anno 2020
Art. 67 comma 2:	
Lett. A) importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 a valere dall'anno 2019	€ 8.403,20
Lett. B) oneri di incremento PEO determinati dal contratto	€ 636,48
Lett. C) RIA ed assegni ad personam del personale cessato nel 2018	€ 1.009,32
Totale incrementi	€ 10.049,00
Totale	€ 317.680,26

E' stato altresì necessario, in sede di costituzione del Fondo della CCIAA di Arezzo-Siena derivante dal processo di accorpamento, procedere a due adeguamenti delle risorse stabili in relazione alla precedente Camera di Commercio di Arezzo. Si tratta dell'incremento delle risorse stabili, senza revisione del limite di spesa, dell'importo di € 2.173,88 pari allo 0,20% del monte salari 2001 di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004 per il finanziamento delle alte professionalità. Tale importo non è stato inserito a suo tempo per un errore di calcolo e quantificazione delle voci di alimentazione delle risorse decentrate.

Inoltre i CCNL del 22/01/2004 (dic. cong. n. 14), del 09/05/2006 (dic. cong. n. 4) e del 31/07/2009 (dic. cong. n. 1) hanno stabilito che il differenziale tra l'incremento della posizione iniziale di categoria e quello della posizione goduta dai singoli dipendenti, vada posta a carico del bilancio. Tali somme, nel caso della CCIAA di Arezzo non sono mai state integrate nel Fondo, ma poste direttamente a carico del bilancio dell'Ente. Nella costituzione del Fondo 2019 sono state pertanto integrate le risorse stanziato allo scopo nel 2017, pari ad € 3.562,86 elevando di un pari importo il limite di consistenza del Fondo relativo all'anno 2016, quando tali risorse erano impiegate e concorrevano a determinare il livello effettivo di spesa.

Pertanto, le **risorse fisse quantificate per l'anno 2019, che vengono confermate nel 2020, aventi carattere di certezza e stabilità (risorse stabili)** che costituiscono il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ammontano ad € 323.417,00=:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (risorse stabili):	Anno 2020
Risorse storiche consolidate	€ 293.998,39
Incrementi previsti in sede di CCNL 2018	€ 23.681,87
Adeguamenti certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 del 22/07/2019	€ 5.736,74
Totale	€ 323.417,00

Per l'anno 2020 non si è verificata alcuna ipotesi tra quelle previste dall'art. 67 comma 2 del CCNL 21/05/2018 e pertanto l'importo delle risorse stabili viene confermato in € 323.417,00=.

III.1.2. - SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

L'art. 67 commi 3-6 disciplina le risorse variabili che di anno in anno possono incrementare il Fondo. Tra esse vengono in evidenza, in quanto attivabili dall'Ente, quelle individuate:

- al comma 3 lett. A) relative a quanto disposto dall'art. 15 comma 1 lett. D) del CCNL 01/04/1999;
- al comma 3 lett. E) che fa riferimento all'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999;
- al comma 4 che prevede la possibilità di integrare in sede di contrattazione decentrata la componente variabile, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo annuo corrispondente al 1,2% del monte salari del 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- al comma 5 lett. B) per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione.

Le risorse variabili comprendono pertanto le seguenti fonti di finanziamento:

Risorse variabili:	Anno 2020
Art. 67 comma 3:	
Let. A) che rinvia all'art. 15 comma 1 lett. D) CCNL 01/04/1999 (come sostituita dall'art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001):	
Introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento, tra l'altro, alle seguenti iniziative:	€ 80.777,75
a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;	
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.	
La Giunta Camerale con atto n. 6 del 31/01/2020 ha stabilito che il 30% degli introiti da sponsorizzazioni al netto di IVA è destinato alla retribuzione accessoria, il 5% per il personale dirigente ed il 25% per il personale non dirigente. Inoltre il 30% dei ricavi da servizi commerciali non rientranti tra quelli pubblici essenziali è destinato alla retribuzione accessoria, nella misura del 2,5% per i dirigenti e del 27,5% per il personale non dirigente.	
Per omogeneità e continuità con il processo di costruzione dei Fondi vengono presi a base del calcolo i bilanci del 2018, gli ultimi chiusi singolarmente dai due Enti e congiuntamente, che risultano disponibili al momento della costruzione del Fondo 2020. Inoltre, come specificato dalla nota MISE n. 388298 del 12/11/2018, gli importi saranno inseriti al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, valorizzati nella misura prudenziale del 23,9%. Ne deriva che l'importo lordo dei servizi commerciali non classificabili come pubblici essenziali ammonta ad € 362.122,30. La quota al netto dei contributi ammonta ad € 292.269,81. Il 27,5% da attribuire ad incremento del Fondo è pari ad € 80.374,20.	
Per quanto riguarda il contratto di sponsorizzazione di € 2.000,00 la parte al netto degli oneri riflessi ammonta ad € 1.614,21, il cui il 25% è pari ad € 403,55. In totale sono pertanto destinabili al Fondo € 80.777,75.	
Let. E) che richiama l'art. 14 CCNL 01/04/1999:	
I risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, verificati nei dati di consuntivo della spesa per il personale 2019:	€ 48.108,60
<ul style="list-style-type: none"> • straordinario storicizzato AR= € 62.095,00 • importo liquidato anno 2019 = € 18.580,98 • € 62.095,00 - € 18.580,98 = € 43.514,02 → economie che confluiscono nel Fondo per le risorse decentrate • straordinario storicizzato SI= € 19.036,60 • importo liquidato anno 2019 = € 14.442,02 	

<ul style="list-style-type: none"> • € 19.036,60 - € 14.442,02 = € 4.594,58 → economie che confluiscono nel Fondo per le risorse decentrato 	
<p>Let. H) che richiama il comma 4: Prevede la possibilità per gli Enti di inserire tra le risorse variabili un importo massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (lire 1.867.779.586= pari ad € 964.627,66= per la sede di Arezzo e lire 2.024.730.102 pari ad € 1.045.685,83 per la sede di Siena), qualora sussista la relativa capacità di bilancio. Detta possibilità è confermata e deriva dai risparmi conseguenti ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività. Infatti, nel periodo che va dal 2011 al 2018 le spese di struttura, costituite prevalentemente da personale e servizi, si sono ridotte in complesso del 31,3%, pari ad € 3.220.493,00=. Inoltre, la rilevazione del Conto Annuale dei costi del personale, effettuata per il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base della metodologia fornita dallo stesso dicastero, evidenzia una riduzione del 19,3% della spesa sostenuta nella sola Camera di Commercio di Arezzo nel periodo 2009-2017, pari ad € 548.917,00= . Le politiche di contenimento e razionalizzazione dei costi interni perseguite dalle Camere di Commercio di Arezzo e Siena nel corso degli anni risultano evidenti analizzando i dati del progetto "Benchmarking operativo" promosso dall'Unione Regionale della Toscana.</p>	<p>€ 24.124,23</p>
<p>Let. I) che richiama il comma 5 lettera B): Per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Il successivo comma 10 dell'art. 67 fa esplicito riferimento, per le camere di commercio, ad obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e fusione derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. 2019/2016. In considerazione della complessità degli obiettivi contenuti nel piano della performance dell'Ente per il 2020 approvato con Deliberazione di Giunta n. 4 del 31/01/2020 che fanno capo in primo luogo ai processi indicati al comma 10 ed ai progetti di sistema posti a base dell'incremento del diritto annuale, può essere prudenzialmente previsto uno stanziamento di € 189.800,00. Gli obiettivi prevedono altresì il mantenimento di un elevato e generalizzato standard di servizio, anche in rapporto agli intervenuti processi di razionalizzazione del personale. L'importo è calcolato tenendo conto del personale coinvolto, sulla base di giornate uomo di impegno aggiuntivo valorizzate per semplicità al costo standard di € 100,00 come avviene nei progetti finanziati dal Fondo Nazionale di Perequazione. L'importo è stimato in via prudenziale e sarà comunque contenuto entro detto limite subordinatamente al conseguimento ed alla certificazione degli obiettivi.</p>	<p>€ 189.800,00</p>
<p>Totale</p>	<p>€ 342.810,58</p>

Dal prospetto di cui sopra, risulta pertanto che le **risorse variabili** per l'anno 2020 ammontano ad € **342.810,58=**.

Pertanto per l'anno 2020 la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate è pari ad € **666.227,58=**:

Fondo per le risorse decentrate	Anno 2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (risorse stabili)	€ 323.417,00
Risorse variabili	€ 342.810,58
Totale	€ 666.227,58

III.1.3. - SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO

Sulla materia si sono succedute varie disposizioni che hanno determinato nel tempo il contenimento e la riduzione del Fondo: art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, art. 1 comma 1 lett. A) del DPR n. 122/2013, art. 1 comma 456 L. n.147/2013, art. 1 comma 236 L. n. 208/2015. **Infine l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017** ha stabilito che dall'01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La stessa norma ha abrogato le precedenti disposizioni. Il CCNL del 21/05/2018 nel prendere atto del vigente limite di legge, fa tuttavia salvi con la dichiarazione congiunta n. 5 gli incrementi del Fondo disposti dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b). Non rientrano nel limite neppure gli adeguamenti che si sono resi necessari per un'omogenea applicazione dello stesso contratto nella CCIAA esito dell'accorpamento. Il limite da rispettare è stato ricostruito separatamente per le due sedi, in fase di prima costituzione del fondo unificato, ottenendo un importo complessivo di € 662.735,42=. La quantificazione delle risorse pari ad € 666.227,58 si colloca pertanto al di sopra del limite 2016. Per rientrare poi nei limiti di bilancio stabiliti dall'Ente con il preventivo 2020 al netto delle risorse collocate all'esterno del fondo, è tuttavia necessario operare una riduzione di € 43.546,58 a valere sulle risorse variabili. Pertanto il valore sottoposto alla certificazione ammonta ad € 622.681,00.

III.1.4 - SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	Anno 2020
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1	€ 323.417,00
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione determinato dal totale della sezione III.1.2 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3 → € 342.810,58 – 43.546,58 = € 299.264,00	€ 299.264,00
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 622.681,00

III.1.5 - SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Tra le risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, non soggette al rispetto del vincolo dell'art. 23 comma 2 della D.Lgs. n.75/2017, vi sono in primo luogo quelle derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" esplicitato nella circolare RGS n. 16/2012, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione (v. anche circolare RGS n. 12/2011). Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento nonché i proventi per nuove convenzioni, nei casi in cui le attività non risultino ordinariamente rese dagli Enti, per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43 comma 3 della L. n. 449/1997. Non rilevano, infine, eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate.

Le risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nell'anno 2020, sono le seguenti:

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:	Anno 2020
Le risorse relative ai concorsi a premio (v. determinazione del Segretario Generale della CCIAA di Arezzo-Siena) al personale che partecipa a tali operazioni compete il 30% dei proventi derivanti da tale attività, comprensivo degli oneri riflessi dovuti dall'Ente. Assumendo in via prudenziale che i ricavi totali del 2020 ammontino ad € 4.130,00= il 30% di tale somma corrisponde ad € 1.239,00= che al netto degli oneri dovuti dall'Ente nella misura del 23,9% è pari ad € 1.000,00. Tali risorse saranno verificate a consuntivo.	€ 1.000,00
Totale	€ 1.000,00

Conseguentemente:

	Anno 2020
Totale Fondo 2020 sottoposto a certificazione (al netto delle riduzioni)	€ 622.681,00
Totale Risorse 2020 temporaneamente allocate all'esterno del fondo	€ 1.000,00
Totale Fondo 2020 sottoposto a certificazione (al netto delle riduzioni) + Totale Risorse 2020 temporaneamente allocate all'esterno del fondo	€ 623.681,00

Arezzo, 10 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Giuseppe Salvini)



Allegato 1

Confronto tra il Fondo per la contrattazione integrativa 2020 ed il corrispondente Fondo certificato nell'anno 2019

Costituzione del Fondo			
	Risorse storiche consolidate	2019	2020
1	Risorse storiche consolidate anno (art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018)	€ 293.998,39	€ 293.998,39
2	Incrementi 2018 previsti in sede di CCNL	€ 13.632,87	€ 13.632,87
3	Adeguamenti a disposizioni CCNL 2018	€ 5.736,74	€ 5.736,74
4	Incrementi 2019 esplicitamente quantificati in sede di CCNL	€ 10.049,00	€ 10.049,00
	<u>Totale risorse fisse aventi certezza e stabilità (totale risorse stabili)</u>	<u>€ 323.417,00</u>	<u>€ 323.417,00</u>
	Risorse variabili		
5	Lett. A) che rinvia all'art. 15 comma 1 lett. D) CCNL 01/04/1999 (come sostituita dall'art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001)	€ 79.330,89	€ 80.777,75
6	Lett. E) che richiama l'art. 14 CCNL 01/04/1999	€ 50.022,66	€ 48.108,60
7	Lett. H) che richiama il comma 4	€ 24.124,23	€ 24.124,23
8	Lett. I) che richiama il comma 5 lettera B)	€ 189.200,00	€ 189.200,00
	<u>Totale risorse variabili</u>	<u>€ 342.677,78</u>	<u>€ 342.810,58</u>
	Totale Fondo (totale risorse stabili + totale risorse variabili)	<u>€ 666.094,78</u>	<u>€ 666.227,58</u>
	Riduzioni ex art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 operate nel 2019 (tetto di spesa 2016 ed equilibrio di bilancio)	-€ 43.413,78	-€ 43.546,58
	Totale Fondo al netto delle riduzioni	<u>€ 622.681,00</u>	<u>€ 622.681,00</u>
	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Totale Fondo + Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	<u>€ 623.681,00</u>	<u>€ 623.681,00</u>



